



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

ALLEGATO N. _____ alla deliberazione cc n. _____ del _____

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI _____ E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO". NORME GENERALI.

Il giorno del mese di dell'anno

TRA

IL COMUNE DI _____, Cod. Fisc. _____, che di seguito per brevità verrà denominato "Comune", rappresentato da _____, nato a Mantova il _____ nella sua qualità di _____, giusti atto del Sindaco n. _____ del _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in via _____;

E

L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO, che di seguito per brevità verrà denominata "Azienda", con sede legale in Viadana (Mn) P.zza Matteotti n. 2 - P.IVA: 02609140203 C.F.: 91010010204, rappresentata, da **Mariagrazia Tripodo**, abilitata alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Presidente giusto atto dell'Assemblea Consortile, verbale n. 6 del 05/11/2020 punto n. 2;

PREMESSO:

- che i comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine e Viadana hanno disposto di costituire l'azienda speciale consortile (ASC) OGLIO PO – Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati approvandone il relativo statuto;
- che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto lo scopo dell'AZIENDA è l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio ed ogni altra attività a supporto dei Comuni consorziati nella erogazione di servizi ai cittadini.
- che i Comuni consorziati hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda e i Comuni medesimi

Ciò premesso, in esecuzione dalla deliberazione CC n. _____ del _____



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 – Principi generali

- 1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
- 2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (budget triennale ed annuale e bilancio di esercizio) e del Piano programma.
- 3) Entro il termine della programmazione triennale, l'Azienda, predispone la Carta dei Servizi, compatibilmente con le risorse assegnate.

Articolo 2 – Il Piano programma

- 1) Il piano programma è lo strumento per la definizione degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, con la definizione delle modalità e delle tempistiche attuative, e la definizione dei costi e delle risorse di finanziamento.
- 2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
 - b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione;
 - c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
 - d) costituire un presupposto per il controllo strategico da parte dei Comuni Soci.

Articolo 3 – Budget annuale

- 1) Il budget annuale è lo strumento a supporto della relazione tra consiglio di amministrazione e la direzione tecnica per la definizione degli obiettivi e delle relative risorse ed è ricavabile dal Piano Operativo.
- 2) Il budget risulta, inoltre, propedeutico a:
 - a) definire la fattibilità tecnica degli obiettivi programmati;
 - b) guidare la gestione per il raggiungimento di detti obiettivi;
 - c) responsabilizzare sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Articolo 4 – Rendicontazione dei servizi erogati

- 1) La rendicontazione dei servizi erogati e degli interventi attuati dovranno avere quale contenuto minimo informazioni relative a:
 - a. Risultati dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza;
 - b. Segmenti di utenti;
 - c. Eventuali proventi e costi dei servizi;
 - d. Situazione dei bisogni in rapporto ai servizi resi.

Articolo 5 – Aree di intervento



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

- 1) L'Azienda attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto degli Enti Consorziati i seguenti servizi:
 - a) la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda, così come disciplinati da specifici capitolati tecnici allegati al presente contratto (allegati da n. 1 a n. 15);
 - b) la gestione di ulteriori attività e servizi in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - c) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.

SERVIZI GIÀ GESTITI DALL'AZIENDA

1. Servizio sociale professionale e segretariato sociale
2. Attività amministrativa, di segreteria e contabile funzionale alla gestione dell'area servizi sociali
3. Servizio Tutela Minori – Servizio affidamento minori
4. Servizio Nucleo Inserimento al lavoro (NIL)
5. Servizio di integrazione socio-sanitaria adulti disabili, anziani, gravi patologie (Centro Multiservizi ex CeAD)
6. Servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD - SADH)
7. Servizio Educativo Territoriale
8. Servizio di Telesoccorso
9. Servizio Family Cohaching - Attività di prevenzione
10. Servizio promozione vita indipendente
11. Servizio di Mediazione sociale (familiare, scolastica ecc.)
12. Servizio di Mediazione linguistica e culturale
13. Servizio Sportello badanti, assistenti personali, baby sitter
14. Servizio di Maggiordomo di comunità
15. Servizio di fundraising/progettazione sociale

I seguenti servizi non sono attualmente gestiti dall'Azienda ma fanno parte del catalogo delle attività offerte. I singoli Capitolati Tecnici potranno essere definiti in base ad apposito studio di fattibilità ed in riferimento al numero di comuni aderenti.

☐ Sostegno socio-educativo scolastico (assistenza ad personam)
☐ Trasporto sociale
☐ Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio
☐ Servizi Abitativi Pubblici



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

Articolo 6 – Principi per l'affidamento dei servizi erogati

- 1) Sulla base del presente contratto, l'Ente affidante identifica nell'Azienda il soggetto strumentale preposto alla gestione dei servizi ricompresi negli ambiti di intervento e nelle aree di cui all'articolo 5.
- 2) L'ente affidante potrà, comunque, motivatamente gestire in economia o avvalersi di altri soggetti gestori per servizi di cui al punto precedente, tranne che per i servizi per i quali sia consolidata una gestione associata.

Articolo 7 – Procedure di affidamento

- 1) L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, potrà gestire i servizi di cui all'art. 5 direttamente o tramite l'affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 – Durata del contratto

- 1) La durata del presente contratto è di anni due decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e non è tacitamente rinnovabile alla sua scadenza.
- 2) Entro tre mesi dalla scadenza contrattuale, il COMUNE accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto di servizio, ove verificata la sussistenza, comunica all'AZIENDA la volontà di procedere al rinnovo.
- 3) Nel caso di mancato rinnovo l'AZIENDA, alla scadenza, assicura, se necessario, la gestione ed il coordinamento dei servizi e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni per un periodo di sei mesi o fino al subentro operativo da parte del singolo COMUNE, con copertura dei relativi costi; al termine del periodo l'AZIENDA non eroga più i servizi.
- 4) Il presente contratto è passibile di revisione a seguito dell'affidamento di nuovi servizi, mutate esigenze gestionali e variazione degli obiettivi.

Articolo 9 – Elementi costitutivi dei servizi affidati

- 1) L'Azienda – in ciascun esercizio – negozierà con gli enti consorziati:
 - a) il contenuto dei servizi erogati in termini di prestazioni rese;
 - b) gli eventuali livelli di compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi.

Articolo 10 – Risorse strumentali

- 1) Gli eventuali beni immobili connessi ai servizi affidati vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi, come disciplinato dal provvedimento amministrativo in corso di approvazione tra le parti.
- 2) I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc, vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi.

Articolo 11 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda

- 1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:
 - a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
 - b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

- 2) Eventuali costi sociali accollati all'azienda dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte degli Enti affidanti. L'Azienda non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.

Articolo 12 – Obblighi in materia di servizi erogati

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nei piani operativi e negli obiettivi del budget annuale.
- 2) In tale ambito, l'Azienda fornirà tutti gli elementi utili alla conoscenza dei servizi, come richiesti dai Comuni.

Articolo 13 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane

- 1) L'Azienda si impegna:
 - a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - b) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 14 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

- 1) L'Azienda si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei beni immobili eventualmente affidatili dagli Enti.
- 2) La manutenzione straordinaria dei beni immobili rimane in capo agli Enti affidanti, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 15 – Obblighi di carattere generale

- 1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
 - a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
 - b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
 - c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

- 1) È fatto divieto all'Azienda di cedere parzialmente o totalmente a terzi i servizi oggetto del presente contratto senza la preventiva approvazione degli Enti Consorziati, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge.



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

Articolo 17 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

- 1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Consorziati di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.
- 2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili agli Enti Consorziati nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
- 3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Consorziati, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dagli Enti Consorziati o da enti proprietari.

Articolo 18 - Diffide

- 1) Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
- 2) La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
- 3) Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

- 1) Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :
 - a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;
 - b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
 - c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.

Articolo 20 – Obblighi del Comune

- 1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:
 - a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

- b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
- c) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.
- d) a rispettare le scadenze previste per la corresponsione del pagamento delle somme di cui ai punti a) e b) del comma 1 del successivo art. 21 rispettivamente determinate nell'assemblea dei sindaci e nei capitolati tecnici allegati al presente contratto.

Articolo 21 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione

- 1) I costi di gestione dell'azienda saranno finanziati mediante:
 - a) una contribuzione annuale, se deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - b) la contribuzione diretta ai servizi resi all'ente;
 - c) i contributi erogati da altri enti pubblici,
 - d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.
- 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico dell'ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- 3) L'eventuale contribuzione dell'utenza ai costi dei servizi affidati è approvata dall'Ente affidante e riscossa dall'Azienda.

Articolo 22 - Rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali

- 1) L'Azienda deve mantenere riservati e non deve divulgare a terzi estranei i documenti e i dati di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto, non deve impiegare i medesimi in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata o la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dal Comune. L'Azienda si impegna, altresì, a non utilizzare ai fini propri o, comunque, non connessi ai fini del presente contratto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.
- 2) L'Azienda è tenuta all'osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, Regolamento europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando il responsabile della protezione dei dati personali.

Articolo 23 - Controversie

- 1) Ogni controversia tra il Comune e l'Azienda, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Mantova.

Articolo 24 - Registrazione del contratto e spese relative

- 1) Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- 2) Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

Articolo 25 - Rinvio alla normativa vigente

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.



Azienda Speciale Consortile "Oglio Po"

per il Comune di _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

(_____) _____

per - Azienda Speciale Consortile "Oglio PO"

Il Legale Rappresentante

(_____) _____